

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione
e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1975

Riordinamento giuridico dell'associazionismo territoriale e di fabbrica, sportivo e turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Affermare il diritto di autogestire il proprio tempo libero in piena autonomia, al di fuori di vincoli burocratici e di controlli amministrativi, oltre ad essere da tempo una profonda aspirazione del movimento democratico dei lavoratori italiani, rappresenta una condizione essenziale per un reale rinnovamento culturale e per una seria crescita civile, tali da garantire il consolidamento e l'estensione del tessuto democratico nel nostro Paese.

È in questo spirito che viene presentato al Senato, da parte di oltre 50.000 cittadini della Repubblica, questo disegno di legge concernente il riordinamento giuridico dell'associazionismo territoriale e di fabbrica, sportivo e turistico, col quale si intende dare sistemazione giuridica ad un movimento vasto ed articolato, largamente presente e da tempo positivamente operante nel nostro

Paese, riconoscendone il ruolo e la funzione sociale.

Nella certezza che le attività di tempo libero promosse dall'associazionismo ai vari livelli concorrono ad arricchire il patrimonio civile e culturale del Paese e ad allargarne le basi democratiche, il disegno di legge individua nel decentramento dello Stato e nella partecipazione organizzata dei cittadini attraverso gli istituti opportunamente previsti gli assi portanti della necessaria riforma in questo settore.

In tale quadro nuovo, aderente alla realtà del Paese ed in armonia con i nuovi fermenti culturali e con le sempre maggiori richieste di partecipazione che salgono dal corpo della società civile, non possono più trovare posto vecchie strutture e anacronistici enti, come l'ENAL ed il CONI, non solo legati ad impostazioni politiche superate e consunte, sem-

pre bisognosi di interventi finanziari da parte dello Stato, ma che — con la loro stessa presenza — rappresentano un serio ostacolo per un vero rinnovamento nel campo del tempo libero, impedendo alle forze reali della società civile di potersi liberamente esprimere e di poter contribuire ad affermare nuovi valori e nuove concezioni di vita. Tuttavia, una riforma delle strutture che operano nel campo del tempo libero e della cultura non può, evidentemente, limitarsi ad assicurare l'autonomia delle varie istanze associative, ma deve anche delineare i caratteri degli organismi strutturati in maniera da essere largamente rappresentativi delle

forze interessate, cui spettano compiti di promozione e di programmazione ai vari livelli in cui si articola lo Stato democratico.

In questo senso si è ritenuto opportuno predisporre una dotazione finanziaria che assicuri a tutti questi livelli ed anche a tutte le forze interessate una reale capacità di intervento, onde permettere alla riforma di compiere concreti passi in direzione dell'effettiva affermazione del diritto al tempo libero, inteso come bene sociale, da parte di tutti i cittadini. Con questo animo migliaia di cittadini sottopongono ai parlamentari questo disegno di legge, fiduciosi in una sua piena e sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attività culturali, ricreative, sportive e turistiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere la crescita culturale e la emancipazione dei cittadini, sono potenziate e tutelate dalla Repubblica che provvede — nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge — ad incentivarle ed a favorirne lo sviluppo e la pratica.

La Repubblica garantisce le necessarie strutture e ne sollecita la gestione con particolare riferimento al potenziamento delle forme associative.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per il tempo libero.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero traccia le linee di politica nazionale del tempo libero e ne predispone il programma annuale d'intesa con le Regioni nel quadro della programmazione nazionale. Svolge, inoltre, funzioni di studio e di ricerca avvalendosi degli organi statali, regionali e di enti pubblici e privati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Propone altresì la ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale per il tempo libero di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero è composto da un assessore designato da ciascuna Regione, da tre rappresentanti per ognuna delle confederazioni sindacali più rappresentative, da tre rappresentanti per ogni associazione nazionale di tempo libero, da tre rappresentanti per ogni ente nazionale di promozione sportiva, da tre rappresentanti per ogni ente di turismo sociale, da un rappresentante per ogni Consiglio regionale per il tempo libero di cui all'articolo 5 della presente legge.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero è nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni ed enti aventi diritto.

Art. 3.

Per l'attuazione dei propri compiti, il Consiglio nazionale per il tempo libero elegge la giunta esecutiva composta da 14 membri più il presidente eletto dal Consiglio nazionale medesimo tra i suoi componenti.

La giunta esecutiva elegge, nel suo seno, tre vice presidenti.

Art. 4.

Ai fini dell'articolo 2 della presente legge, sono considerate associazioni nazionali di tempo libero, enti di promozione sportiva ed enti di turismo sociale quelle organizzazioni in possesso dei requisiti che seguono, da accertarsi a cura del Consiglio nazionale per il tempo libero:

- 1) natura privatistica;
- 2) volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, siano essi singoli od associati;
- 3) elettività di tutte le cariche sociali;
- 4) promozioni di attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti;
- 5) non perseguimento di fini di lucro;
- 6) presenza organizzata in 10 Regioni, con almeno 700 circoli o società sportive o

centri di formazione sportiva affiliati, e con un minimo di 80.000 iscritti.

In prima attuazione della presente legge, l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni ed enti di cui all'articolo 2 della presente legge, è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Presso ciascuna Regione è istituito un Consiglio regionale del tempo libero con compiti di programmazione per la costruzione e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature per le attività di tempo libero.

Il Consiglio regionale tempo libero ha inoltre il compito di approntare annualmente un programma regionale di iniziative e manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo e turistico da realizzarsi con l'intervento della Regione ed il concorso dei comuni singoli o consorziati; di esprimere parere obbligatorio sulle richieste di contributi presentate da associazioni, enti regionali e provinciali a finanziamento delle loro attività istituzionali e di proporre annualmente criteri di distribuzione tra i comuni di fondi per lo sviluppo di circoli e delle loro attività.

Ferma rimanendo la competenza del CONI in materia di preparazione olimpica e di sport agonistico e federale, tutte le iniziative sportive di carattere formativo, amatoriale, dilettantistico e ricreativo rientrano nelle attribuzioni dei consigli regionali del tempo libero.

Art. 6.

Presso comuni singoli o consorziati possono essere istituiti comitati locali per il tempo libero con il compito di promuovere la gestione sociale delle attrezzature e degli impianti da parte delle associazioni, enti, comunità e circoli territorialmente presenti; di esprimere parere obbligatorio sulla richiesta di contributi avanzata da circoli e società sportive per iniziative ed attività istituzionali. In carenza dei comitati di cui al presente comma le richieste di contributi vanno presentate ai consigli regionali del tempo libero.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presso l'assessorato competente al ramo è istituito un albo dei circoli territoriali ed aziendali e delle società sportive. L'iscrizione all'albo viene effettuata su richiesta dei circoli territoriali ed aziendali con almeno 50 soci e delle società sportive con almeno 25 soci, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) da parte del Consiglio regionale del tempo libero. L'avvenuta iscrizione nell'albo viene notificata dall'assessorato al comune territorialmente competente.

L'iscrizione all'albo consente l'esenzione:

- 1) dalla tassa di bollo e registro;
- 2) dall'imposta sulle persone fisiche e giuridiche;
- 3) dall'imposta sul valore aggiunto;
- 4) dall'imposta sulle affissioni e sulla pubblicità;
- 5) dalle tasse di concessione governativa.

I circoli territoriali ed aziendali, su domanda diretta all'autorità di pubblica sicurezza competente, hanno diritto alla licenza per la vendita di bevande alcoliche, comprese quelle contenenti oltre il 21 per cento del volume di alcool, al di fuori del rapporto limite del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale assistenza lavoratori viene soppresso. Il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare viene devoluto alle Regioni.

Il personale periferico passa alle dipendenze delle Regioni fatte salve la qualifica professionale e l'anzianità di servizio.

Il personale impiegato presso la presidenza dell'ENAL passa alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per il finanziamento dei programmi di intervento nel settore del tempo libero la partecipazione delle Regioni al gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 17,30 per cento.

L'importo derivante da tale maggiorazione, cioè il 2,30 per cento — unitamente alla quota parte dei concorsi pronostici Totocalcio ed Enalotto e del Fondo lotto e lotterie, non devoluta allo Stato in base alle vigenti disposizioni — costituisce il Fondo nazionale per il tempo libero.

Il fondo di cui al comma precedente è distribuito tra le Regioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Una quota del 10 per cento del Fondo viene devoluta al Consiglio nazionale tempo libero per il finanziamento dei suoi compiti istituzionali e per il contributo alle associazioni ed enti nazionali.